



Comune di Rimini

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per il divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in alcune aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e negli spazi pubblici delle zone del centro storico

Il Sindaco

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero che riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza nella stagione primaverile ed estiva dove è più frequente la presenza di persone all'aperto ed è più elevata la concentrazione di turisti nella zona, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero dell'area ed il miglioramento della vivibilità sia per i cittadini che per i turisti;
- la zona intorno al sedime della Stazione Ferroviaria, delle vie Castelfidardo, IV Novembre, Dante, dell'area perimetrale del mercato coperto ed infine dell'area di Borgo Marina, dove sono ubicati supermercati ed esercizi di vicinato ed è pertanto più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano
- i residenti con l'arrivo dell'estate e della bella stagione, segnalano la presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi verdi, creando degrado e disagio per i residenti fruitori dei parchi e delle aree limitrofe, che le stesse pattuglie di questo Comando confermano, unitamente alla comparsa nel tardo pomeriggio di bottiglie di birra, contenitori di vino ed altro materiale atto all'insudiciamento del suolo pubblico.
- sovente dette persone occupano il tempo consumando su area pubblica bevande alcoliche in modo smodato ed indecente, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo, sedendosi al suolo o stazionando davanti ad attività commerciali, rivelandosi talvolta d'intralcio al passaggio delle persone e agli accessi delle attività commerciali;

- il consumo smodato di alcool è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, vengano alle mani tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti o commercianti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;
- è tipico di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- numerosi sono gli esposti/denunce pervenuti alle forze dell'ordine e alla polizia locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone del centro storico siano spesso teatro di episodi violenti e/o criminosi, incrementati negli ultimi mesi, che si verificano anche in ore diurne;

Dato atto che:

- le particolari situazioni relative al decoro ed alla sicurezza urbana del centro storico sopra descritte sono state prese in considerazione anche nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal quale è emersa la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle forze dell'ordine e della polizia locale nella zona in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati;
- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;
- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico per tutta la giornata, 24 ore su 24, con riguardo alle aree del centro storico cittadino maggiormente interessate al fenomeno (ad esclusione dei locali di somministrazione e dei loro plateatici esterni);

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 ;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche sino al 30/10/2019 atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;
- il perimetro del sedime all'interno del quale rendere operativo il divieto è definito dalle vie (comprese le vie che delimitano il perimetro stesso): P.le Cesare Battisti (inclusi i giardini lato ferrovia), V. Dante Alighieri, Via Roma (nel tratto ricompreso tra l'intersezione con la Via Dante Alighieri e l'intersezione con la Via Bastioni Orientali), Largo Martiri d'Ungheria, Parco Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, Corso d'Augusto (comprese P.zza Tre Martiri e P.zza Cavour e Piazzetta di Servi), Bastioni Settentrionali, Via Savonarola e Via Graziani. All'interno di questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili o comunque accessibili, pubbliche o ad uso pubblico;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell' articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art 688 del Codice Penale;
- l'art 669-bis del Codice Penale;
- l'art 600-octies del Codice Penale;
- l'art 7 comma 15bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- art 28 e 29 del Dlgs 114/1998;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art 3 lettera n) del Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art 30 del Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art 34 ter del Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto altresì di:

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di:

- manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni e alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente (art 1 del Regolamento di Polizia Urbana);
- gettare su suolo pubblico involucri, bottiglie e altri contenitori (art. 12 bis Regolamento di Polizia Urbana);

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Rimini, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dal **01 dicembre 2019 al 30 Maggio 2020** nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro così definito:

P.le Cesare Battisti (inclusi i giardini lato ferrovia), V. Dante Alighieri, Via Roma (nel tratto ricompreso tra l'intersezione con la Via Dante Alighieri e l'intersezione con la Via Bastioni Orientali), Largo Martiri d'Ungheria, Parco Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, Corso d'Augusto (comprese P.zza Tre Martiri e P.zza Cavour e Piazzetta di Servi), Bastioni Settentrionali, Via Savonarola e Via Graziani, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso così come meglio identificato in piantina allegata che è parte integrante della presente ordinanza. Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e "dehors";

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione **il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.**

All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, **si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.**

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida dal **01 dicembre 2019 al 30 Maggio 2020**, tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art 54 comma 9 del D. Lgs. 267/2000

ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale di Rimini , al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dallapubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi
(f.to digitalmente)